



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 marzo 2023
(OR. en)

7265/23
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0059(NLE)**

RECH 83
COASI 60

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 marzo 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 113 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 113 final - Annex.

All.: COM(2023) 113 final - Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.3.2023
COM(2023) 113 final

ANNEX

SENSITIVE*

ALLEGATI

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sulla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e
il governo della Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda
ai programmi dell'Unione**

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

ALLEGATO

ACCORDO TRA l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione

L'Unione europea (in appresso "l'Unione"),

da una parte,

e

la Nuova Zelanda

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

DESIDEROSE di istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le parti, con condizioni chiare per la partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi e alle attività dell'Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell'Unione;

CONSIDERANDO gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti istituiti, tra l'altro, con l'accordo di partenariato del 2016 sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra e con l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 2008 tra la Comunità europea e il governo della Nuova Zelanda, che fornisce un quadro generale per la collaborazione tra le parti nel settore della ricerca e in altri settori pertinenti e riconosce il comune desiderio di sviluppare, rafforzare, stimolare ed estendere ulteriormente le relazioni e la cooperazione;

CONSIDERANDO gli sforzi delle parti per guidare la risposta unendo le forze con i partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO che Te Tiriti o Waitangi / il trattato di Waitangi è un documento fondante di importanza costituzionale per la Nuova Zelanda;

RICONOSCENDO l'importanza essenziale dei valori e dei principi fondamentali condivisi alla base della cooperazione internazionale tra le parti in materia di ricerca e innovazione, quali l'etica e l'integrità nella ricerca, la parità di genere e le pari opportunità, e l'obiettivo condiviso delle parti di promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, comprese le università, e lo scambio di migliori pratiche e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica e sostenere l'istruzione scientifica e le attività di comunicazione e, nel caso della Nuova Zelanda, la promozione e la protezione di Mātauranga Māori;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" (in appresso "il programma Orizzonte Europa") è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

RICONOSCENDO i principi generali di cui al regolamento (UE) 2021/695;

RICONOSCENDO l'intenzione delle parti di cooperare e contribuire reciprocamente alle attività di ricerca e innovazione e alle missioni europee volte a sostenere e rafforzare le capacità di ricerca per far fronte alle sfide globali, nonché per migliorare la competitività industriale, e conseguire così un impatto trasformativo e sistemico per le nostre società a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), vantaggiosi per entrambe le parti;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione, che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine, e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di porre limiti o condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza e, nel caso della Nuova Zelanda, i doveri e le responsabilità del governo neozelandese in relazione a Te Tiriti o Waitangi / al trattato di Waitangi,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OGGETTO

Il presente accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione della Nuova Zelanda a qualsiasi programma o attività dell'Unione (in appresso "l'accordo").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a) "atto di base":

i) un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un programma, che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio o dell'assistenza finanziaria a carico del bilancio dell'Unione, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di

¹ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro, o

ii) un atto giuridico di una o più istituzioni dell'Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro;

b) "accordi di finanziamento": accordi riguardanti programmi e attività dell'Unione previsti dai protocolli del presente accordo cui partecipa la Nuova Zelanda, che eseguono fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;

c) "altre regole relative all'attuazione del programma e dell'attività dell'Unione": le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio² ("regolamento finanziario") applicabili al bilancio generale dell'Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione;

d) "procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione": una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o soggetti incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione;

e) "soggetto neozelandese": qualsiasi soggetto, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o altro tipo di soggetto, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente all'atto di base e che risiede o è stabilito in Nuova Zelanda.

f) "esercizio finanziario dell'UE": il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo 3

Definizione della partecipazione

- (1) La Nuova Zelanda è autorizzata a partecipare e a contribuire ai programmi e alle attività dell'Unione o eccezionalmente alle parti di programmi o attività dell'Unione aperti alla partecipazione della Nuova Zelanda, conformemente agli atti di base e come stabilito dai protocolli.
- (2) Le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) – sono stabilite nel protocollo sull'associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027). In deroga all'articolo 15, paragrafo 8, detto protocollo può essere modificato dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 14.
- (3) In deroga all'articolo 15, paragrafo 8, le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda a qualsiasi altro programma o attività particolare

² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

dell'Unione sono stabilite nei protocolli del presente accordo che devono essere adottati e modificati dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 14.

(4) I protocolli:

a) individuano i programmi e le attività dell'Unione, o eccezionalmente parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa;

b) stabiliscono la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono richiedere un finanziamento dell'Unione o essere incaricati dell'esecuzione di fondi dell'Unione;

c) stabiliscono condizioni specifiche per la partecipazione della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui agli articoli 6 e 7, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 8 e le condizioni di partecipazione alle strutture istituite ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture;

d) ove opportuno, stabiliscono l'importo del contributo finanziario della Nuova Zelanda a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio.

Articolo 4

Conformità alle regole del programma o dell'attività

(1) La Nuova Zelanda partecipa ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, di cui ai protocolli del presente accordo, conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite nel presente accordo, nei suoi protocolli, negli atti di base e nelle altre regole relative all'attuazione dei programmi e delle attività dell'Unione.

(2) Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

(a) l'ammissibilità dei soggetti neozelandesi e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa alla Nuova Zelanda, in particolare per quanto riguarda l'origine, il luogo di attività o la cittadinanza;

(b) le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle proposte e all'attuazione delle azioni da parte dei soggetti neozelandesi ammissibili.

(3) Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono equivalenti a quelle applicabili ai soggetti ammissibili degli Stati membri, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive³ dell'Unione europea, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati previsti dalle modalità e dalle condizioni di cui al paragrafo 1.

³ Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 5

Partecipazione della Nuova Zelanda alla governance dei programmi o delle attività

- (1) I rappresentanti o gli esperti della Nuova Zelanda, o gli esperti designati dalla Nuova Zelanda, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori – a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o relativi a un programma o a un'attività o parte di essi cui la Nuova Zelanda non partecipa – ai comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri, o esperti designati dagli Stati membri, e che assistono la Commissione europea nell'attuazione e nella gestione dei programmi e delle attività, o di parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa conformemente all'articolo 3 o che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all'attuazione del diritto dell'Unione relativamente a detti programmi e attività o parti di essi. I rappresentanti o gli esperti della Nuova Zelanda, o gli esperti designati dalla Nuova Zelanda, non sono presenti al momento della votazione. La Nuova Zelanda è informata dell'esito della votazione.
- (2) Se gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, quest'ultima non costituisce un motivo per escludere i cittadini neozelandesi. La Nuova Zelanda tiene debitamente conto delle responsabilità che le incombono in virtù di Te Tiriti o Waitangi nell'incoraggiare i propri cittadini a candidarsi per il ruolo di esperti.
- (3) Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti neozelandesi alle riunioni di cui al paragrafo 1 o ad altre riunioni connesse all'attuazione dei programmi o delle attività è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, riguardanti il diritto di parola e il ricevimento di informazioni e documentazione, a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o relativi a un programma o a un'attività o parte di essi cui la Nuova Zelanda non partecipa. I protocolli possono definire ulteriori modalità di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
- (4) I protocolli possono definire ulteriori modalità per la partecipazione di esperti, nonché per la partecipazione della Nuova Zelanda ai consigli di amministrazione e alle strutture istituite ai fini dell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, quali definiti nel relativo protocollo.

Articolo 6

Condizioni finanziarie

- (1) La partecipazione della Nuova Zelanda o di soggetti neozelandesi a programmi e attività dell'Unione, o eccezionalmente a parti di essi, è subordinata alla condizione che la Nuova Zelanda contribuisca al finanziamento corrispondente a titolo del bilancio generale dell'Unione (in appresso il "bilancio dell'Unione").
- (2) Per ciascun programma o attività o eccezionalmente parte di essi, il contributo finanziario assume la forma di:
 - a) un contributo operativo e
 - b) una quota di partecipazione.
- (3) Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale versato in una o più rate.

- (4) Fatti salvi il paragrafo 9 del presente articolo e l'articolo 7, la quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi. A partire dal 2028 il livello della quota di partecipazione potrà essere adattato dal comitato misto istituito a norma del presente accordo.
- (5) Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per programmi o attività, o eccezionalmente parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell'Unione, quali definiti nel rispettivo protocollo del presente accordo.
- (6) Il contributo operativo si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Nuova Zelanda a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione possono essere riportati nei rispettivi protocolli.
- (7) Il contributo operativo si basa sull'applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5 del presente articolo, iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per l'anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell'Unione, o eccezionalmente, parti di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa.
- (8) In deroga ai paragrafi 6 e 7, il contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa per gli anni dal 2023 al 2027 è il seguente:
- 2023 – 2 110 000 EUR;
2024 – 2 900 000 EUR;
2025 – 4 200 000 EUR;
2026 – 4 200 000 EUR;
2027 – 5 040 000 EUR.
- (9) La quota di partecipazione di cui al paragrafo 2, lettera b), per gli anni dal 2023 al 2027 ha il valore seguente:
- 2023: 1,5 %;
2024: 2 %;
2025: 2,5 %;
2026: 3 %;
2027: 4 %.
- (10) Su richiesta, l'Unione fornisce alla Nuova Zelanda le informazioni relative al suo contributo finanziario così come riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione per quanto riguarda i programmi e le attività dell'Unione, o eccezionalmente parte di essi, cui la Nuova Zelanda partecipa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione e della Nuova Zelanda e non

pregiudicano le informazioni che la Nuova Zelanda ha il diritto di ricevere a norma dell'articolo 10.

- (11) Tutti i contributi finanziari della Nuova Zelanda o i pagamenti dell'Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.
- (12) Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nei rispettivi protocolli.

Articolo 7

Programma e attività cui si applica un meccanismo di adattamento del contributo operativo

- (1) Se il relativo protocollo lo prevede, il contributo operativo di un programma o di un'attività, o eccezionalmente di una parte di essi, per un anno N può essere adattato retroattivamente in uno o più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.
- (2) Il primo adattamento è effettuato nell'anno N +1, quando il contributo operativo è adeguato alla differenza tra il contributo e un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adeguato mediante l'applicazione di un coefficiente se il rispettivo protocollo lo prevede, alla somma:
 - (a) dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio votato dell'Unione e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti e
 - (b) di eventuali stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti da ciascun protocollo del presente accordo e che erano disponibili alla fine dell'anno N.
- (3) Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno N non siano stati versati o disimpegnati, e al più tardi tre (3) anni dopo la fine del programma o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno N, l'Unione calcola un adattamento del contributo dell'anno N riducendo il contributo della Nuova Zelanda dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il rispettivo protocollo lo prevede, ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.
- (4) In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti dal rispettivo protocollo, il contributo della Nuova Zelanda al rispettivo programma o attività, o eccezionalmente a parte di essi, dell'Unione è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno N, adattato se il rispettivo protocollo lo prevede, all'importo annullato.

Articolo 8

Programmi e attività ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica

- (1) Si applica un meccanismo di correzione automatica ai programmi e alle attività dell'Unione, o eccezionalmente a parte di essi, per i quali ciò sia previsto dal rispettivo protocollo. L'applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell'attività, specificati nel rispettivo protocollo, attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Norme dettagliate per l'individuazione delle parti del programma o dell'attività alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite nel rispettivo protocollo.
- (2) L'importo della correzione automatica per un programma o un'attività, o eccezionalmente parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con la Nuova Zelanda o con soggetti neozelandesi finanziati mediante stanziamenti di impegno dell'anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dalla Nuova Zelanda adattato a norma dell'articolo 7 se il rispettivo protocollo lo prevede, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo.
- (3) Le modalità per determinare gli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, anche nel caso di consorzi, e calcolare la correzione automatica, possono essere stabilite nel rispettivo protocollo.

Articolo 9

Verifiche e audit

- (1) L'Unione ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o soggetto giuridico ivi stabilito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Nuova Zelanda, gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione e le altre persone incaricate dalla Commissione europea agiscono nel rispetto del diritto neozelandese.
- (2) Nell'attuazione del paragrafo 1, gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, godono di un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.
- (3) La Nuova Zelanda non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare nel suo territorio e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

- (4) Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione di un protocollo del presente accordo a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dopo la cessazione dell'applicazione provvisoria o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, della cessazione dell'applicazione provvisoria o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.

Articolo 10

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

- (1) La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche in loco, nel territorio della Nuova Zelanda. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti. Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Nuova Zelanda, la Commissione europea e l'OLAF agiscono nel rispetto del diritto neozelandese.
- (2) Le competenti autorità neozelandesi informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità, a una frode o a un'altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.
- (3) Nell'attuazione del paragrafo 1, i controlli e le verifiche in loco possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o soggetto giuridico ivi stabilito che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione.
- (4) I controlli e le verifiche in loco sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta collaborazione con la competente autorità neozelandese designata dal governo della Nuova Zelanda. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle autorità neozelandesi competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
- (5) Su richiesta delle autorità neozelandesi, i controlli e le verifiche in loco possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.
- (6) Gli agenti della Commissione e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.
- (7) Qualora la persona, il soggetto o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o verifica, le autorità neozelandesi, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o di una verifica in loco. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

- (8) La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità neozelandesi dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità neozelandese competente qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche in loco.
- (9) Fatta salva l'applicazione del diritto penale neozelandese, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche neozelandesi che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.
- (10) Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità neozelandesi competenti procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.
- (11) Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, la Nuova Zelanda designa un punto di contatto.
- (12) Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità neozelandesi competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.
- (13) Le autorità neozelandesi cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 11

Modifiche degli articoli 9 e 10

Il comitato misto di cui al presente accordo può modificare gli articoli 9 e 10, in particolare per tener conto delle modifiche degli atti di una o più istituzioni dell'Unione.

Articolo 12

Riscossione ed esecuzione

- (1) La Commissione europea può adottare una decisione che impone un obbligo pecuniario a un soggetto neozelandese diverso dallo Stato in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione. Se, a seguito della notifica di detta decisione al soggetto neozelandese a norma dell'articolo 13, esso non paga entro il termine prescritto, la Commissione notifica la decisione all'autorità competente designata dal governo neozelandese e quest'ultimo versa alla Commissione l'importo dell'obbligo pecuniario e ne richiede il rimborso al soggetto neozelandese al quale l'obbligo finanziario è imposto mediante i suoi accordi con tale soggetto.
- (2) Al fine di garantire l'esecutività delle sentenze e delle ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione, ove tali sentenze od ordinanze siano state notificate al soggetto neozelandese interessato conformemente alle norme sulla notifica della Corte di giustizia dell'Unione europea, e il soggetto non versi gli

importi stabiliti entro un termine di due mesi e dieci giorni, la Commissione, per suo conto o per conto dell'Agenzia esecutiva o degli organismi dell'Unione competenti istituiti a norma del TFUE, notifica la sentenza o l'ordine del Tribunale all'autorità competente designata dal governo neozelandese e quest'ultimo versa alla Commissione l'importo dell'obbligo pecuniario e ne richiede il rimborso al soggetto neozelandese al quale l'obbligo finanziario è imposto mediante i suoi accordi con tale soggetto.

- (3) Il governo della Nuova Zelanda comunica alla Commissione l'autorità competente da esso designata.
- (4) La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità delle decisioni della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della loro esecuzione.

Articolo 13

Comunicazione, notifica e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organi dell'Unione impegnati nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Nuova Zelanda o persona giuridica ivi stabilita che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito in Nuova Zelanda e impegnato nell'esecuzione di fondi dell'Unione. La Commissione è autorizzata a notificare le decisioni, le sentenze e le ordinanze di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Nuova Zelanda. Tali persone, soggetti e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività.

Articolo 14

Il comitato misto

1. È istituito un comitato misto. Il comitato misto è incaricato, tra l'altro, di:

- (a) esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli, in particolare:
 - i) la partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici neozelandesi ai programmi e alle attività dell'Unione;
 - ii) ove pertinente, il livello di apertura (reciproca) alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte ai programmi e alle attività, o eccezionalmente a parti di essi, dell'altra parte;
 - iii) l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e, se del caso, del meccanismo di correzione automatica applicabile ai programmi o alle attività dell'Unione contemplati dai protocolli del presente accordo;
 - iv) lo scambio di informazioni e, se del caso, l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

- (b) dibattere, su richiesta di una delle parti, le restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza e, per la Nuova Zelanda, alla protezione dei diritti e degli interessi dei Māori in conformità di Te Tiriti o Waitangi;
 - (c) esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;
 - (d) discutere congiuntamente gli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività contemplati dai protocolli del presente accordo;
 - (e) scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo e dei suoi protocolli;
 - (f) adottare i protocolli del presente accordo concernenti le modalità e le condizioni specifiche della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi e alle attività, o eccezionalmente a parti di essi, dell'Unione, o modificare tali protocolli, se necessario, mediante decisione;
 - (g) modificare gli articoli 9 e 10 del presente accordo, in particolare per tener conto delle modifiche degli atti di una o più istituzioni dell'Unione, mediante decisione.
- (2) Le decisioni del comitato misto sono adottate per consenso. La decisione del comitato misto specifica la data dell'entrata in vigore o, se richiesto dall'ordinamento giuridico interno di una parte, prevede che le modifiche al presente accordo, i nuovi protocolli o le relative modifiche entrino in vigore dopo la notifica scritta del completamento delle eventuali prescrizioni e procedure giuridiche in sospeso delle parti.
- (3) Il comitato misto, composto da rappresentanti dell'Unione e della Nuova Zelanda, adotta il proprio regolamento interno.
- (4) Il comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.
- (5) Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione e dal governo della Nuova Zelanda.
- (6) Il comitato misto lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici neozelandesi. In particolare, il comitato misto può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 15

Disposizioni finali

- (1) Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

- (2) L'Unione e la Nuova Zelanda possono applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne. L'applicazione provvisoria inizia a decorrere dalla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
- (3) Qualora la Nuova Zelanda notifichi alla Commissione, che agisce a nome dell'Unione, che non espletterà le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, questo cessa di applicarsi a titolo provvisorio alla data di ricevimento della notifica da parte della Commissione, che costituisce la data di cessazione ai fini del presente accordo.

Le decisioni del comitato misto cessano di applicarsi alla stessa data.

- (4) L'applicazione di un protocollo pertinente del presente accordo può essere sospesa dall'Unione in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Nuova Zelanda a norma del programma o dell'attività dell'Unione interessata.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma o dell'attività dell'Unione in questione, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione europea notifica alla Nuova Zelanda la sospensione dell'applicazione del protocollo interessato mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Nuova Zelanda.

In caso di sospensione dell'applicazione di un protocollo, i soggetti neozelandesi non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con i soggetti neozelandesi nell'ambito del programma o dell'attività unionale di cui trattasi. Il protocollo interessato continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione informa immediatamente la Nuova Zelanda non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti neozelandesi sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate nel pertinente programma o attività dell'Unione dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

- (5) Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. Il presente accordo può essere denunciato solo nella sua interezza. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

- (6) Qualora il presente accordo cessi di applicarsi in via provvisoria a norma del paragrafo 3 o sia denunciato a norma del paragrafo 5, le parti convengono che:
- a) i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell'applicazione provvisoria e/o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo cessasse di applicarsi o fosse denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;
 - b) il contributo finanziario annuale a favore del programma o dell'attività in questione dell'anno N, durante il quale il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 6 e di ogni altra regola pertinente di cui ai rispettivi protocolli. Qualora si applichi il meccanismo di adattamento, il contributo operativo al pertinente programma o attività dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, il pertinente contributo operativo dell'anno N è adeguato in conformità dell'articolo 7 e corretto conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività per i quali si applica solo il meccanismo di correzione, il pertinente contributo operativo dell'anno N è corretto in conformità dell'articolo 8. La quota di partecipazione versata per l'anno N come parte del contributo finanziario per il programma o l'attività pertinente non viene adattata né corretta;
 - c) qualora si applichi il meccanismo di adattamento a decorrere dall'anno in cui il presente accordo cessa di applicarsi a titolo provvisorio o è denunciato, i contributi operativi al programma o all'attività in questione versati per gli anni in cui si applicava il presente accordo sono adattati conformemente all'articolo 7. Per i programmi o le attività per i quali si applicano sia il meccanismo di adattamento che il meccanismo di correzione automatica, questi contributi operativi sono adeguati conformemente all'articolo 7 e corretti automaticamente conformemente all'articolo 8. Per i programmi o le attività per i quali si applica solo il meccanismo di correzione automatica, i pertinenti contributi operativi sono corretti automaticamente in conformità dell'articolo 8.
- 7) Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia o della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo.
- 8) Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo di cui al paragrafo 1.
- (9) I protocolli costituiscono parte integrante dell'accordo.
- (10) Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a..., addì...

Per l'Unione europea,

Per la Nuova Zelanda,

PROTOCOLLO

sull'associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

Articolo 1

Ambito dell'associazione

La Nuova Zelanda partecipa in qualità di paese associato e contribuisce al Pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" del programma "Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione" (il programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio⁵, nelle loro versioni più aggiornate.

Articolo 2

Condizioni aggiuntive per la partecipazione al programma "Orizzonte Europa"

- (1) Prima di decidere se i soggetti neozelandesi sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:
 - (a) informazioni per determinare se ai soggetti dell'Unione sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e attività, o a parti di essi, esistenti e previsti della Nuova Zelanda equivalenti all'azione di Orizzonte Europa di cui trattasi;
 - (b) informazioni per determinare se la Nuova Zelanda dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità neozelandesi informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un soggetto neozelandese stabilito fuori della Nuova Zelanda o controllato da fuori della Nuova Zelanda che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, a condizione che la Commissione fornisca alla Nuova Zelanda l'elenco dei soggetti giuridici pertinenti stabiliti in Nuova Zelanda con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione;
 - (c) garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da soggetti neozelandesi è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Nuova Zelanda condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali

⁴ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁵ Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 1671 del 12.5.2021, pag. 1).

all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

- (2) I soggetti neozelandesi possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti dell'Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione del paragrafo 1.
- (3) La Nuova Zelanda è regolarmente informata delle attività del JRC relative alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma, in particolare dei programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante della Nuova Zelanda può essere invitato in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto connesso alla partecipazione della Nuova Zelanda al programma.
- (4) Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Nuova Zelanda e i soggetti neozelandesi possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.
- (5) In vista della partecipazione della Nuova Zelanda al Pilastro II di Orizzonte Europa, i rappresentanti della Nuova Zelanda hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Nuova Zelanda. Tale partecipazione è conforme all'articolo 5 dell'accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti della Nuova Zelanda per la partecipazione alle riunioni del comitato sono rimborsate in classe economica. In tutti gli altri casi, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse norme applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'UE.
- (6) Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni, leggi e normative vigenti, per facilitare la libera circolazione, comprese le visite e lo svolgimento di attività di ricerca, delle persone che partecipano alle attività oggetto del presente protocollo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

Articolo 3

Reciprocità

I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi e attività della Nuova Zelanda, o a parti di essi, equivalenti a quelli previsti dal Pilastro II del programma Orizzonte Europa, conformemente ai regimi nazionali neozelandesi che disciplinano il finanziamento della scienza. In assenza di finanziamenti erogati dalla Nuova Zelanda, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con mezzi propri.

L'elenco non esaustivo dei programmi e delle attività equivalenti, o eccezionalmente di parti di essi, della Nuova Zelanda figura nell'allegato II del presente protocollo.

Articolo 4

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti e attività in conformità delle norme del programma Orizzonte Europa, delle leggi e normative neozelandesi e della politica di ricerca aperta della Nuova Zelanda, tenendo debitamente conto degli obblighi della Nuova Zelanda a norma di Te Tiriti o Waitangi.

Articolo 5

Regole dettagliate relative al contributo finanziario, al meccanismo di adattamento e al meccanismo di correzione automatica

- (1) Al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa si applica un meccanismo di correzione automatica. Il meccanismo di adeguamento di cui all'articolo 7 dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell'Unione non si applica in relazione al contributo operativo della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.
- (2) Il meccanismo di correzione automatica si basa sulle prestazioni della Nuova Zelanda e dei soggetti neozelandesi nelle parti del Pilastro II del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive.
- (3) Nell'allegato I del presente protocollo sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 6

Disposizioni finali

- (1) Il presente protocollo resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente protocollo tra le parti.
- (2) Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Allegato I: Regole che disciplinano il contributo finanziario della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

Allegato II: Elenco dei programmi e delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova Zelanda

Allegato I

Regole che disciplinano il contributo finanziario della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I. Calcolo del contributo finanziario della Nuova Zelanda

- (1) Il contributo finanziario della Nuova Zelanda al Pilastro II del programma Orizzonte Europa è stabilito su base annua conformemente all'articolo 6 del presente accordo.
- (2) La quota di partecipazione della Nuova Zelanda è fissata e introdotta gradualmente a norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e 9, del presente accordo.
- (3) Il contributo operativo che la Nuova Zelanda deve versare per gli esercizi finanziari dell'UE 2023-2027 è calcolato conformemente all'articolo 6, paragrafo 8, del presente accordo.

II. Correzione automatica del contributo operativo della Nuova Zelanda

- (1) Il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 8 del presente accordo e all'articolo 5 del protocollo sull'associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) è effettuato con le modalità seguenti:
 - (a) per "sovvenzioni competitive" si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte pubblicati nell'ambito del Pilastro II di Orizzonte Europa in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;
 - (b) in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti neozelandesi, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;
 - (c) tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N +2;
 - (d) per "costi estranei all'intervento" s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni⁶;
 - (e) sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale⁷.

⁶ Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del JRC, abbonamenti (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Agenzia europea per il coordinamento della ricerca (Eureka), il partenariato internazionale per la cooperazione in materia di efficienza energetica (IPEEC), Agenzia internazionale per l'energia (AIE), ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

⁷ Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).

- (2) Il meccanismo si applica come segue:
- (a) le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N +1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, sezione II, punto 1, lettera c), nell'anno N +2. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive erogate nell'ambito del Pilastro II di Orizzonte Europa per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.
 - (b) A partire dall'anno N +2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:
 - i l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Nuova Zelanda o ai soggetti giuridici neozelandesi nell'ambito del Pilastro II di Orizzonte Europa a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N e
 - ii l'importo del contributo operativo della Nuova Zelanda per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:
 - A l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N nell'ambito del Pilastro II di Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del presente accordo e
 - B il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di bilancio autorizzati dell'anno N nell'ambito del Pilastro II di Orizzonte Europa, compresi i costi estranei all'intervento.

III Pagamento del contributo finanziario della Nuova Zelanda e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Nuova Zelanda

- (1) La Commissione comunica alla Nuova Zelanda, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario dell'UE, le seguenti informazioni:
 - (a) l'importo del contributo operativo di cui all'articolo 6, paragrafo 8, del presente accordo;
 - (b) l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 9, del presente accordo;
 - (c) a decorrere dall'anno N+2 per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici neozelandesi nell'ambito del Pilastro II del programma Orizzonte Europa, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale degli impegni.
- (2) Non prima del mese di giugno di ogni esercizio finanziario dell'UE, la Commissione trasmette alla Nuova Zelanda una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente protocollo.

Le richieste di fondi hanno per oggetto il pagamento del contributo della Nuova Zelanda entro i 30 giorni successivi all'invio della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente protocollo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma dell'accordo.

- (3) Ogni anno, a partire dal 2025, le richieste di fondi riflettono anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N-2.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dell'UE 2028 e 2029, sarà dovuto alla o dalla Nuova Zelanda l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Nuova Zelanda nel 2025, 2026 e 2027.

- (4) La Nuova Zelanda versa il contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente alla sezione III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Nuova Zelanda entro la data prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Nuova Zelanda il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

Allegato II

Elenco dei programmi e delle attività, o parti di essi, equivalenti della Nuova Zelanda

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi e alle attività, o a parti di essi, della Nuova Zelanda considerati equivalenti al Pilastro II del programma Orizzonte Europa:

- Catalyst Strategic Fund;
- Endeavour Fund;
- Health Research Fund;
- National Science Challenges.